

Sentenza della Cassazione sull'accertamento nel domicilio

Autorizzazione accesso soggetta a contestazione

DI GIOVAMBATTISTA PALUMBO

L'ampliamento della giurisdizione tributaria, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 448/2001, comporta che anche i provvedimenti autorizzatori agli accessi domiciliari debbano essere sottoposti a diretta contestazione ed impugnazione, da parte del contribuente, unitamente all'atto finale del procedimento impositivo. Così ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 20943 del 6/8/2019. Nella specie, l'accertamento traeva origine da un processo verbale di contestazione (Pvc), nel quale si dava atto di una precedente verifica effettuata nei confronti di altro contribuente, nel corso della quale, a seguito di accesso domiciliare, erano state acquisite due agende contenenti dati riferibili alla società ricorrente, a cui risultavano riconducibili entrate collegate ad omesse fatturazioni ed operazioni imponibili, relative alla vendita di immobili, riportate come «differenze in nero».

La società, soccombente sia in primo che in secondo grado, ricorreva infine in Cassazione, censurando la sentenza, per quanto qui di interesse, per avere la Ctr ritenuto fondata la pretesa erariale sulla base di elementi indiziari illegittimamente acquisiti e, quindi, inutilizzabili ai fini probatori.

La ricorrente rilevava, in particolare, la mancata allegazione, da parte dell'Ufficio, del provvedimento dell'autorità giudiziaria che aveva disposto

l'accesso presso il domicilio e l'omessa valutazione, da parte della Ctr, dei presupposti legittimanti l'accesso domiciliare ai sensi di quanto previsto dagli artt. 52, comma 2, del dpr. n. 633/72, e 33 del dpr n. 600/72. La Suprema Corte riteneva la censura infondata. Evidenziano infatti i giudici che i presupposti legittimanti l'accesso domiciliare risultano essere, congiuntamente, il provvedimento del pm autorizzante l'accesso e la sussistenza dei gravi indizi di violazioni tributarie.

Nel caso in esame, la sussistenza del primo elemento risultava non contestata, mentre, per quanto atteneva il secondo presupposto (esistenza dei gravi indizi), le doglianze mosse dal ricorrente erano infondate, dato che, a parte il fatto che l'apprezzamento della gravità degli indizi è comunque esternabile anche in modo sintetico, o indiretto, attraverso il riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente, la contribuente non poteva dolersi dell'illegittimità di un atto amministrativo infraprocedimentale, dalla stessa non assoggettato ad impugnazione congiuntamente all'atto conclusivo del procedimento impositivo.

Mancando dunque la diretta contestazione ed impugnazione del provvedimento autorizzatorio, risultava preclusa l'attivazione e l'esercizio dei poteri esercitabili d'ufficio dal giudice di merito, non potendo questi sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

